



Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva

Indagine conoscitiva sull'ordinanza del Consiglio federale concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere (ordinanza di esecuzione relativa alla revisione della LOTC)

1. Contesto

Con lettera in data 29 ottobre 2009, la Segreteria di Stato dell'economia SECO ha comunicato ai destinatari di cui all'allegato 1 l'avvio dell'indagine conoscitiva sul progetto dell'ordinanza concernente l'immissione in commercio di prodotti fabbricati conformemente a prescrizioni tecniche estere. Complessivamente sono stati formulati 77 pareri. L'allegato 2 menziona i partecipanti all'indagine conoscitiva e include un indice delle abbreviazioni.

2. Sintesi dei risultati

2.1. Assenso:

I seguenti partecipanti all'indagine conoscitiva condividono il progetto pur esprimendo dubbi o riserve in merito a singoli aspetti o disposizioni, oppure chiedendo delle modifiche:

I Cantoni ZH, BE, LU, SZ, OW, NW, GL, FR, SO, BL, SH, AI, SG, GR, AG, TI, VD, NE, VS, GE, JU; il PS e il PCS; economiesuisse; l'Unione svizzera degli imprenditori; l'USC; le organizzazioni seguenti, in rappresentanza degli ambienti interessati: associazioni dei consumatori (FRC, kf, FPC), il settore degli alimentari (Fial), il commercio al dettaglio (IG DHS, Coop, Denner, Migros, Swiss Retail Federation), il settore dell'artigianato, l'industria metalmeccanica e l'industria tessile (Chambre vaudoise des arts et métiers [parere espresso mediante l'USAM] e Centre patronal, Swissmem e Swisstextiles), nonché servizi cantonali interessati (upi, chemsuisse, SVS/ASS), come pure Promarca, Prométerre e la SKW (v. anche le osservazioni dettagliate sui singoli articoli).

Secondo LU sotto alcuni aspetti il progetto di ordinanza manca di precisione. GE ritiene che il testo del progetto di ordinanza sia appesantito dai rimandi alla LOTC; la necessità di consultare contemporaneamente la LOTC e l'ordinanza d'esecuzione renderebbe difficoltoso il reperimento delle informazioni.

TG e GE sono dell'opinione che, in generale, per le aziende svizzere l'attuazione del principio «Cassis de Dijon» non dovrebbe comportare svantaggi dovuti all'obbligo di applicare prescrizioni più severe. Secondo LU va rilevato che, con la revisione della LOTC, la Svizzera ha acconsentito ad avere il più basso livello di protezione in Europa. Per quanto

attiene alla normativa in materia prodotti chimici, una valutazione complessiva degli effetti dell'ordinanza non sarebbe ancora possibile; secondo SO, nel settore dei prodotti chimici il progetto di ordinanza non sarebbe sufficientemente preciso. NW reputa che l'eliminazione di ostacoli tecnici agli scambi tra UE e Svizzera debba avvenire bilateralmente e, per questa ragione, chiede un adeguamento del principio «Cassis de Dijon» nel settore delle derrate alimentari.

Secondo GE l'espressione «prescrizioni tecniche» non è sempre di facile interpretazione. È necessario provvedere affinché il livello di protezione dei consumatori in Svizzera – finora elevato – non venga ridotto agli elementi in comune di livello più basso. In particolare, GE chiede che i requisiti in materia di qualità, attualmente disciplinati per mezzo di valori di tolleranza (ad es. i valori limite per le sostanze estranee o gli additivi), con l'entrata in vigore della revisione della legge sulle derrate alimentari non vengano semplicemente equiparati a prescrizioni tecniche.

OW, ZG, BS, SG, GR, TG, TI ritengono opportuna la proposta relativa all'attuazione della procedura di autorizzazione delle derrate alimentari sotto forma di decisioni di portata generale. Particolarmente positivo è il parere espresso in merito al fatto che la Confederazione tiene un elenco delle decisioni passate in giudicato nonché dei prodotti, e delle categorie di prodotti, che non hanno accesso al mercato svizzero. Tuttavia, lo strumento delle decisioni di portata generale necessita ancora di verifiche e deve consolidarsi sul piano attuativo; occorrerebbe inoltre considerare la possibilità che l'applicazione di decisioni di portata generale venga chiesta senza che le necessarie informazioni e conoscenze relative ai prodotti importati siano disponibili (SO, BS, GR, TG, TI, ACCS). Le integrazioni proposte nel progetto di ordinanza potrebbero ridurre facilmente gli oneri supplementari e semplificare la sorveglianza del mercato. TG ritiene invece che le attività e i compiti spettanti agli organi esecutivi cantonali in relazione al controllo delle derrate alimentari diventerebbero ancora più complessi, con un ulteriore aumento degli oneri a carico degli organi suddetti. LU auspica che la procedura di autorizzazione possa svolgersi in tempi brevi. Secondo NE il settore che pone più difficoltà sotto il profilo attuativo è quello alimentare, considerato che i requisiti per l'immissione in commercio di derrate alimentari che non adempiono alle prescrizioni svizzere renderebbe più difficile lo svolgimento dei compiti spettanti agli organi esecutivi. I prodotti in questione rientrerebbero nel campo d'applicazione della LOTC e, contemporaneamente, del diritto in materia alimentare. Gli organi esecutivi si vedrebbero attribuire competenze diverse a seconda della normativa applicata. Le differenze riguarderebbero soprattutto i provvedimenti e le procedure attuati, con il rischio di creare incertezza giuridica. NE auspica che le attività di controllo svolte dagli organi cantonali d'esecuzione si svolgano conformemente a direttive identiche sotto il profilo delle norme procedurali.

NE rileva inoltre che l'ordinanza non contempla disposizioni in materia di emolumenti e vorrebbe che i Cantoni, nel quadro dell'indagine conoscitiva, venissero informati circa le possibilità di riscossione di emolumenti da parte degli organi d'esecuzione.

Il PCS accoglie con favore le disposizioni speciali concernenti le derrate alimentari.

Economiesuisse e l'Unione svizzera degli imprenditori ricordano di aver sostenuto fin dall'inizio l'introduzione del principio «Cassis de Dijon» ritenendo quest'ultimo un fattore importante ai fini dell'eliminazione degli ostacoli al commercio. L'efficacia di tale strumento sarebbe legata ad una definizione esaustiva dei casi derogatori e ad una loro stretta limitazione. Inoltre gli aspetti attuativi e amministrativi sarebbero da semplificare. Sotto questo profilo, il progetto di ordinanza avrebbe ancora delle carenze e necessiterebbe di alcuni miglioramenti. Occorrerebbe evitare di introdurre indirettamente nuovi ostacoli che possano compromettere i vantaggi della liberalizzazione. Sarebbe altresì necessario finalizzare le attività di diplomazia economica della Svizzera all'eliminazione delle barriere che continuano a ostacolare l'accesso al mercato europeo.

L'USC rileva una contraddizione tra le note esplicative relative all'ordinanza d'esecuzione e il testo di legge approvato dal Parlamento (v. le osservazioni dettagliate formulate in merito all'art. 2 cpv. 2 e l'art. 16d cpv. 1 lett. b); inoltre dal progetto di ordinanza risulterebbero

evidenti i limiti del principio di sussidiarietà. Da un lato, la Confederazione interferisce nella sfera di competenza dei Cantoni (e considerato che l'attuazione dell'ordinanza non potrebbe rientrare tra i compiti della Confederazione la procedura prevista sarebbe estremamente complessa). D'altro canto, il potere decisionale spetterebbe all'UFSP (non sarebbero però chiare le modalità di presentazione dei risultati degli esami svolti dai Cantoni).

Secondo FRC la procedura di autorizzazione applicata per le derrate alimentari dovrebbe valere anche per i cosmetici e gli oggetti d'uso.

IG DHS, Coop, Denner e Migros apprezzano il fatto che con la nuova ordinanza verranno definiti le attività e i meccanismi di controllo necessari. A questo riguardo sono auspiccate efficienza e semplicità attuativa. Swiss Retail Federation chiede che l'introduzione del principio «Cassis de Dijon» non sia vanificata. Per questo motivo le disposizioni derogatorie (art. 16a cpv. 2 lett. e della LOTC riveduta) sarebbero da interpretare restrittivamente e ogni caso derogatorio dovrebbe essere esaminato per stabilire se esso risponda ad un effettivo interesse pubblico preponderante e se non costituisca un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata degli scambi. Inoltre l'elenco dei casi derogatori dovrebbe essere esaustivo allo scopo di tutelare la certezza giuridica. Per ciò che concerne la lista negativa – non ancora stilata – la definizione dei prodotti e delle categorie di prodotti non dovrebbe comportare nuove eccezioni. L'obbligo di controllo delle derrate alimentari dovrebbe essere applicato solo nei casi in cui ciò risultasse assolutamente indispensabile. Infatti gli alimenti importati dall'estero (di origine UE) sarebbero già soggetti ad una procedura di controllo nei Paesi di provenienza: in generale, sotto il profilo della tutela dei consumatori si dovrebbe perciò trattare di prodotti affidabili.

Pur essendo contrari all'applicazione unilaterale del principio «Cassis de Dijon», la Chambre vaudoise des arts et métiers e il Centre patronal potrebbero approvare il progetto di ordinanza a condizione di rinunciare ad alcune deroghe, poiché non sarebbero di interesse pubblico preponderante e non rispetterebbero il principio di proporzionalità; occorrerebbe inoltre modificare l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza (v. le osservazioni dettagliate relative agli art. 1 e 2); entrambi i partecipanti all'indagine conoscitiva sono favorevoli ad un'armonizzazione coerente della normativa e all'abrogazione delle prescrizioni speciali svizzere superflue.

Riguardo alle disposizioni speciali concernenti le derrate alimentari, secondo Promarca e SKW vi sarebbero problemi soprattutto per quanto attiene al trattamento nazionale, alla loro attuazione nonché alla protezione del segreto aziendale; inoltre viene posta la questione relativa alla conformità alla normativa OMC dell'applicazione unilaterale del principio «Cassis de Dijon»; si tratterebbe di un aspetto da chiarire completamente prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza, così da adempiere ai requisiti di certezza giuridica.

Chemsuisse ritiene che in relazione alla normativa in materia di prodotti chimici il progetto di ordinanza sia scarsamente preciso e, sotto questo profilo, chiede che esso venga migliorato. Con l'attuazione della LOTC, il progetto di ordinanza in esame comporterebbe il rischio di contraddizioni tra le disposizioni della normativa settoriale e quelle contemplate dalla legislazione UE. Questi problemi si presenterebbero inaspettatamente e in tempi brevi.

Secondo il PS, in conseguenza dell'eliminazione di diversi aspetti delle prescrizioni svizzere derogatori rispetto al diritto UE, anche i prezzi al consumo dovrebbero calare. Per poter verificare se la nuova normativa avvantaggi effettivamente anche le imprese, occorrerebbe un sufficiente grado di trasparenza. Il PS, i Verdi, la FRC e la FPC chiedono che la SECO rilevi periodicamente l'andamento dei prezzi e provveda ad informare regolarmente il pubblico in merito ai risultati di tale monitoraggio. Secondo la FRC alle attività di preparazione del monitoraggio dei prezzi dovrebbero partecipare anche le altre unità dell'amministrazione federale – come ad esempio il sorvegliante dei prezzi, l'Ufficio federale

di statistica e l'Ufficio federale dell'agricoltura – che hanno già maturato esperienze in quest'ambito e sono in possesso delle necessarie informazioni. I risultati dell'analisi dell'efficacia sarebbero da pubblicare regolarmente.

2.2. Rifiuto:

Il progetto viene respinto dall'UDC e dalla Konsumentenvereinigung Nordwestschweiz, soprattutto a causa della sezione 2, relativa alle derrate alimentari. Il sistema di protezione dalle frodi verrebbe in buona parte smantellato; per quanto attiene alla soluzione del problema inerente alla discriminazione dei fabbricanti svizzeri, occorrerebbe ricordare che essi dovranno continuare a rispettare le disposizioni vigenti nel nostro Paese in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali. In particolare nel settore della produzione di derrate alimentari, si tratterebbe di fattori esterni decisivi sotto il profilo della competitività.

2.3. Pareri riguardanti singoli casi derogatori:

Diversi partecipanti all'indagine conoscitiva¹ si sono espressi in merito a singole deroghe al principio «Cassis de Dijon» (in particolare si trattava di richieste relative al mantenimento di prescrizioni più severe in materia di efficienza energetica degli elettrodomestici e della dichiarazione della carne di conigli allevati in batteria) senza formulare un parere generale sull'ordinanza.

2.4. Mancata presa di posizione:

UR e l'Unione delle città svizzere hanno esplicitamente rinunciato ad una presa di posizione.

¹ Sezione giovanile dei Verdi, Aha, Kagfreiland, FEA, FVB, nonché nove privati.

3. Osservazioni dettagliate

Titolo dell'ordinanza

<u>Articolo</u>	<u>Partecipante all'indagine conoscitiva</u>	<u>Contenuto della presa di posizione</u>
Titolo dell'ordinanza	Promarca, SKW 1 privato	Analogamente alla LOTC riveduta, anche il progetto di ordinanza conterrebbe il termine «estere» in relazione a prodotti che, fondamentalmente, dovrebbero essere soltanto di fabbricazione CE o SEE. Si tratta di una formulazione errata, presente anche nella LOTC, che a livello pratico potrebbe suscitare equivoci e confusione. Viene rilevata la differenza che sussisterebbe tra la formulazione del titolo dell'ordinanza («estere») e il campo d'applicazione geografico (Stati membri della CE o del SEE) definito all'articolo 16a capoverso 1 lettera b LOTC.

Rapporto dell'ordinanza con la normativa settoriale

<u>Articolo</u>	<u>Partecipante all'indagine conoscitiva</u>	<u>Contenuto della presa di posizione</u>
Note esplicative concernenti il progetto di ordinanza, capoverso introduttivo.	OW, USC, Prométerre.	La prevalenza dell'ordinanza sulle normative settoriali – stabilita nella parte introduttiva delle note esplicative all'ordinanza – sarebbe in contraddizione con la versione dell'articolo 2 capoverso 2 LOTC adottata dal Parlamento.
Note esplicative concernenti il progetto di ordinanza, prima sezione.	Economiesuisse, Unione degli imprenditori, Swissmem.	Secondo economiesuisse e l'Unione degli imprenditori occorrerebbe chiarire che l'ordinanza in esame è prevalente rispetto alle altre ordinanze che disciplinano l'omologazione di prodotti. Si tratterebbe dell'unico modo per garantire certezza giuridica al settore. Swissmem propone di inserire eventualmente nell'ordinanza una disposizione di principio che chiarisca, nel caso di atti normativi di pari livello, quali sono quelli prevalenti. Sul piano attuativo, si porrebbe la questione relativa alla determinazione dell'ordinanza che disciplina l'immissione in commercio di prodotti.

1. Sezione 1: Deroche secondo l'articolo 16a capoverso 2 lettera e LOTC

<u>Articolo</u>	<u>Partecipante all'indagine conoscitiva</u>	<u>Contenuto della presa di posizione</u>
Articolo 1, osservazioni generali	Economiesuisse, Unione degli imprenditori.	L'elenco di cui all'articolo 1 dovrebbe necessariamente essere esaustivo. Occorrerebbe altresì evitare di estendere tale elenco per evitare di mettere in forse la semplificazione delle importazioni. La necessità di mantenere l'elenco entro i limiti previsti e di compilarlo in modo definitivo troverebbe una conferma diretta anche nell'ordinanza sull'energia.
Art. 1, osservazioni	LU, SO, GR, PS, chemsuisse, FRC, kf,	Per il PS, la FRC, kf e la FPC vi sarebbe scarsa chiarezza in merito l'esatta procedura da seguire riguardo alle nuove prescrizioni, emanate dopo la legge, derogatorie rispetto alla legislazione dell'UE. Da un lato occorrerebbe evitare di

generali	FPC.	<p>vanificare l'attuazione del principio «Cassis de Dijon» con l'aggiunta di casi derogatori; d'altro canto le eccezioni giustificate dovrebbero però comunque essere tutelate efficacemente. Se in futuro venissero attuate modifiche di leggi o ordinanze che prevedono prescrizioni diverse da quelle UE, sarebbe opportuno tenere in considerazione l'ordinanza di esecuzione della LOTC. A seconda dell'importanza sotto il profilo dell'interesse pubblico delle prescrizioni derogatorie, occorrerebbe chiedere una modifica dell'ordinanza relativa alla LOTC per poter stabilire un'ulteriore deroga. L'estensione della lista di eccezioni non dovrebbe però avvenire in modo ingiustificato.</p> <p>Secondo LU, SO, GR e chemsuisse sarebbe opportuno istituzionalizzare una procedura flessibile che consentisse di uniformare costantemente la normativa settoriale alla nuova ordinanza, affinché sia possibile riconoscere la necessità di eventuali ulteriori deroghe temporanee.</p>
Art. 1, osservazione generale	FRC, kf, FPC.	Approvazione della deroga.
Art. 1, osservazione generale	IG DHS, Coop, Denner, Migros.	Vengono rilevate differenze rispetto all'elenco pubblicato dal Consiglio federale il 31 ottobre 2007. Alcune categorie di prodotti di quell'elenco non sono più riportate all'articolo 1 (ad es. i valori limite per i fertilizzanti o le attrezzature per le stalle). Esso comprenderebbe invece nuove categorie di prodotti, inizialmente non menzionate dal Consiglio federale o in relazione alle quali non erano state stabilite deroghe, come ad esempio all'articolo 1 lettera b numeri 9 e 10.
Art. 1 lett. a n. 6	ZH, chemsuisse, kf.	Approvazione della deroga.
Art. 1 lett. b n. 1	FRC, kf, FPC.	Approvazione della deroga.
Art. 1 lett. b n. 2 e 3	Centre Patronal, Chambre vaudoise des arts et métiers.	Le deroghe non sarebbero giustificate (non potrebbero essere motivate nemmeno da ragioni fiscali) e andrebbero abrogate.
Art. 1 lett. b n. 5	FRC, kf, FPC.	Approvazione della deroga.
Art. 1 lett. b n. 5	Fial, IG DHS, Coop, Denner, Migros, Swiss Retail Federation.	Parallelamente all'adozione dell'ordinanza occorrerebbe adeguare anche gli articoli 15 e 16 dell'OCDerr, affinché sia sufficientemente chiaro l'uso dell'espressione «prodotto nell'UE» per indicare il paese di produzione .
Art. 1 lett. b n. 5	Prométerre	L'indicazione del Paese di produzione dovrebbe continuare ad essere derogatoria. Nel contempo, Prométerre si oppone a quanto previsto nel progetto di nuova legge sulle derrate alimentari in relazione alla facoltà del Consiglio federale di stabilire eccezioni in materia di indicazione del Paese di produzione.
Art. 1 lett. b n. 6	FRC, kf, FPC.	Approvazione della deroga.
Art. 1 lett. b n. 7	Aha, FRC, kf, FPC.	Approvazione della deroga.
Art. 1 lett. b n. 7	IG DHS, Coop, Denner, Migros.	Richiesta di abrogazione della deroga.
Art. 1 lett. b n. 8	FRC, kf, FPC.	Approvazione della deroga.
Art. 1 lett. b n. 8	IG DHS, Coop, Denner, Migros.	Richiesta di abrogazione della deroga nonché, a medio termine, di un adeguamento della normativa svizzera alle disposizioni dei Paesi UE in cui sono attuate soluzioni praticabili.
Art. 1 lett. b n. 8 e	Centre patronal,	Alla luce della sistematica giuridica non sarebbe necessario ammettere entrambe le

9	chambre vaudoise des arts et métiers.	deroghe poiché, trattandosi di derrate alimentari soggette ad autorizzazione, esse sarebbero comunque escluse dal campo d'applicazione del principio «Cassis de Dijon».
Art. 1 lett. b n. 9	FRC, kf, FPC.	Approvazione della deroga.
Art. 1 lett. b n. 10	ZH, SO, BS, GR, TG, TI, NE	Approvazione della deroga.
Art. 1 lett. b n. 10	IG DHS, Coop, Denner, Migros.	Richiesta di abrogazione della deroga.
Art. 1 lett. b n. 10	Nestlé Suisse SA	Richiesta di abrogazione della deroga relativa a integratori alimentari e alimenti per sportivi.
Art. 1 lett. b n. 11	Fial	Richiesta di abrogazione della deroga.
Art. 1 lett. c n. 1	kf	Approvazione della deroga.
Art. 1 lett. c n. 1	Centre patronal, Chambre vaudoise des arts et métiers.	Richiesta di abrogazione della deroga.
Art. 1 lett. c n. 1	TVS	TVS approva il testo dell'articolo 1 lettera c numero 1, come pure l'articolo 1 lettera a numero 2 (ORRPChim).
Art. 1	TG	Facendo riferimento al rapporto del 31 ottobre del 2007 del Consiglio federale si auspica una deroga per il divieto di octilfenolo e dei suoi etossilati.
Art. 1	BE, LU, OW, SO, BS, GR, TI, Chemsuisse, kf, FPC, ACCS.	Si chiede un'integrazione dell'articolo 1 lettera a per le sostanze e i preparati pericolosi sprovvisti di un'indicazione di pericolo in una lingua ufficiale ai sensi dell'articolo 47 OPChim.
Art. 1	VS	Viene chiesto che l'elenco delle deroghe per le derrate alimentari venga esteso anche ai prodotti DOP/IGP.
Art. 1	FRC, KAG freiland, kf, FPC.	Si chiede una deroga anche per la carne cunicola proveniente da allevamenti in batteria non autorizzati in Svizzera (modifica dell'ODAgr).
Art. 1	FRC, kf, FPC.	Viene chiesta l'ammissione delle seguenti ulteriori deroghe: - autorizzazione dei coloranti azoici (FRC, kf, FPC); - disposizioni in materia di arricchimento degli alimenti mediante additivi (FRC u. SKS); - concentrazione massima di sostanze estranee e dei componenti (FPC); - limite del 2 per cento per gli acidi grassi trans e per i grassi vegetali (FRC);
Art. 1	TG	La deroga relativa ai bruciatori ad aria soffiata alimentati con olio da riscaldamento o gas (art. 1 lett. c n. 3) viene accolta favorevolmente. Si chiede di ammettere una deroga inerente alle prescrizioni derogatorie relative alle macchine edili (art. 19a OIAt).
Art. 1	SZ	Le deroghe concernenti determinati prodotti chimici e apparecchi elettrici sono approvate; nel contempo si chiede che anche i prodotti che sono in contrasto con i principi fondamentali del diritto ambientale o costituiscono un ulteriore fattore di carico ambientale vengano inseriti nell'elenco di deroghe.
Art. 1	PS, i Verdi, Sezione	Si chiede che in generale le prescrizioni di efficienza relative agli apparecchi elettrici

	giovane del Partito ecologista svizzero, Medici per l'ambiente, FRC, kf, NWA, SAFE, SES, TRAS, WWF, 9 privati.	siano inserite nell'elenco di deroghe di cui all'articolo 1, oppure vengano previste deroghe almeno nel caso di apparecchi elettrici per cui i quali le prescrizioni di efficienza svizzere sono più severe di quelle dell'UE. In particolare si tratta frigoriferi e congelatori, asciugatrici, lavasciuga, forni, set-top box nonché motori elettrici normalizzati.
Art. 1	Economiesuisse, Unione degli imprenditori, Swissmem.	Occorrerebbe stabilire chiaramente che l'ordinanza in questione è prevalente rispetto ad altre ordinanze che disciplinano l'omologazione di prodotti (Unione svizzera degli imprenditori, economiesuisse). Allo scopo di evitare incertezze giuridiche sotto il profilo attuativo (dovute, ad esempio, alla revisione dell'ordinanza sull'energia), sarebbe opportuno introdurre una disposizione per stabilire, nel caso di atti normativi di pari livello, quali sono quelli prevalenti (Swissmem).
Art. 1	Economiesuisse, Unione svizzera degli imprenditori, IG DHS, Coop, Denner, Migros, FEA, FVB.	Per assicurare l'efficacia del principio «Cassis de Dijon» sotto il profilo della riduzione dei prezzi occorrerebbe evitare di stabilire ulteriori deroghe (a questo proposito, una parte dei pareri formulati riguarda espressamente il settore degli apparecchi elettrici), oppure andrebbero adottate le misure necessarie per evitare che i produttori nazionali e consumatori vengano penalizzati da ostacoli tecnici al commercio.

2. Sezione 2: Derrate alimentari

<u>Articolo</u>	<u>Partecipante all'indagine conoscitiva</u>	<u>Contenuto della presa di posizione</u>
Art. 2 cpv. 1 lett. b	Nestlé Suisse SA	In merito ai campioni di imballaggi etichettati viene chiesto di integrare la lettera b nel modo seguente: <i>L'originale di un campione di imballaggio etichettato o una sua immagine a stampa laser.</i>
Art. 2 cpv. 1 lett. c	ZH, BE, OW, SO, BS, SG, GR, TG, TI, VD, NE, FRC, ACCS.	Riguardo a ricetta e specificazioni, si chiede di formulare la lettera c nel modo seguente: <i>Indicazioni sulla Ricetta e sulle specificazioni della derrata alimentare.</i>
Art. 2 cpv. 1 lett. c	Economiesuisse, Unione degli imprenditori. IG DHS, Coop, Denner, Migros, Promarca, SKW, Swiss Retail Federation.	La disposizione in esame è ritenuta problematica sotto il profilo del segreto aziendale e industriale. Si chiede di: <ul style="list-style-type: none"> • sopprimere il termine «ricetta» (IG DHS, Coop, Denner, Migros); • limitare le indicazioni relative alla ricetta, a dati generici e sommari, evitando in ogni caso la richiesta di ricette dettagliate; sarebbero sufficienti i dati relativi alla composizione (Economiesuisse, Unione svizzera degli imprenditori, Swiss Retail Federation); • menzionare esplicitamente nell'ordinanza la protezione ufficiale e la protezione del segreto aziendale (Promarca e SKW); • garantire che, nel caso siano mantenute richieste inerenti alle ricette, i dati e le specificazioni possano essere trasmessi direttamente dal produttore all'UFSP (Swiss Retail Federation).
Art. 2 cpv. 1 lett. d e art. 2 cpv. 2	kf, FPC	I capoversi 1 e 2 sono accolti favorevolmente; la prova che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche della Comunità europea (CE) oppure, nel caso in cui il diritto della CE non sia armonizzato, che è conforme alle prescrizioni tecniche di

		uno Stato membro della CE o del SEE (art. 2 cpv. 1 lett. d) sarebbe indispensabile.
Articolo 2 capoverso 1 lettera d	OW, AI, VD, NE, SSIC, Centre patronal, Chambre vaudoise des arts et métiers, prométerre.	Viene chiesto di integrare la lettera d nel modo seguente: Un certificato delle autorità competenti del Paese di provenienza attestante che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche di uno Stato membro della CE o dello Spazio economico europeo (SEE).
Art. 2 cpv. 1 lett. e	TG, FRC, kf	La formulazione di cui alla lettera e – «di cui si rende verosimile» – sarebbe troppo vaga; in merito all'immissione legale in commercio in un Paese CE, occorrerebbe prevedere una conferma ufficiale (FRC, kf) oppure una documentazione certificata o la dichiarazione rilasciata dalle autorità competenti, attestante in modo attendibile che la derrata alimentare è stata immessa in commercio in uno Stato membro della CE o del SEE (TG).
Art. 2 cpv. 1 lett. e	IG DHS, Coop, Denner, Migros.	È valutato positivamente il fatto che l'immissione legale in commercio di una derrata alimentare, in un Paese membro dell'UE o del SEE, ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera e, sia attestabile anche senza documenti rilasciati da un ente amministrativo di uno Stato membro dell'UE o del SEE; basterebbe ad esempio un rapporto di laboratorio o una perizia di un ufficio legale. Non sarebbe invece possibile verificare se un prodotto è «legalmente» sul mercato in un Paese dell'UE. Per quanto attiene alla lettera d, basterebbe dimostrare che il prodotto in questione viene messo in vendita in uno Stato dell'UE o del SEE. Questa condizione potrebbe essere soddisfatta ad esempio con un'immagine fotografica di uno scaffale in un negozio del Paese in questione. Pertanto viene chiesta la soppressione del termine «legalmente».
Art. 2 cpv. 1	ZH, BE, OW, GL, ZG, SO, BS, SH, AI, SG, GR, AG, TG, TI, Fial, IG DHS, Coop, Denner, Migros, ACCS.	Viene chiesto di integrare l'articolo 2 capoverso 1 con una lettera; il testo da aggiungere sarebbe il seguente: «indicazioni complete relative alle disposizioni giuridiche svizzere che non sono adempiute» oppure «informazioni relative alle deroghe al diritto vigente in Svizzera».
Art. 2 cpv. 2	TG	Una semplice dichiarazione del richiedente non dovrebbe essere ritenuta sufficiente come prova di adempimento delle prescrizioni tecniche determinanti. Alla luce dei requisiti posti dagli attuali sistemi di garanzia della qualità e delle prescrizioni vigenti per le ditte svizzere occorrerebbe richiedere almeno una prova certificata o una prova del sistema QS corrispondente. Per questa ragione viene chiesto di integrare l'articolo 2 capoverso 2 così che la dichiarazione del richiedente sia certificata e il processo produttivo documentato.
Art. 2 cpv. 3	FRC, FPC.	Occorrerebbe rendere obbligatorio l'uso di una lingua ufficiale svizzera per la documentazione inerente alla domanda. La presentazione della documentazione in inglese non dovrebbe essere ammessa. Riguardo alle domande inoltrate in forma elettronica, la FPC pone la questione relativa alla modalità di presentazione del campione di imballaggio etichettato. L'esame del campione di imballaggio potrebbe risultare difficile nel caso in cui quest'ultimo non fosse materialmente disponibile.
Art. 2 cpv. 3	Economiesuisse, IG DHS, Coop, Denner, Migros, Swiss Retail Federation.	Suscita consenso il fatto di poter redigere dati e documentazione in inglese invece che in una lingua ufficiale. Nel contempo, per ragioni di efficienza, si auspica l'autorizzazione di domande presentate in lingua inglese. Allo stesso modo, occorrerebbe rendere sempre possibile la presentazione di domande in forma elettronica.

Art. 3	FRC, FPC.	Approvazione dell'articolo 3.
Art. 3 cpv. 1	USC	Viene osservato che un arco di tempo di due mesi (art. 16d cpv. 4 LOTC) sarebbe troppo esiguo per un esame completo e approfondito di una domanda.
Art. 3 cpv. 3	Fial, IG DHS, Coop, Denner, Migros.	Viene chiesto di integrare l'articolo 3 capoverso 3 nel modo seguente: Se la documentazione è incompleta o insufficiente, l'UFSP concede nel contempo al richiedente un termine supplementare adeguato per completare la domanda indicando la documentazione o le informazioni mancanti...
Art. 3 cpv. 4	BS	Viene proposta la formulazione seguente: Se le indicazioni necessarie non sono presentate entro il termine stabilito, l'UFSP non entra nel merito della domanda.
Art. 4	Un privato.	Con riferimento all'articolo 2 lettera f OCDerr viene posta la questione relativa ad una possibile carenza di informazione dei consumatori.
Art. 4 cpv. 2, prima frase	AI, VS, USC Prométerre.	Facendo riferimento alle note esplicative relative all'articolo 4 e all'attuazione della protezione dall'inganno, VS osserva che la portata della disposizione sarebbe troppo ampia e che essa sarebbe in contrasto con la prassi giudiziaria vigente. L'USC e Prométerre rilevano una contraddizione tra le note esplicative relative all'ordinanza d'esecuzione e il testo di legge approvato dal Parlamento. Contrariamente a quanto affermato nelle note esplicative, la protezione dall'inganno sarebbe un interesse pubblico preponderante, preminente rispetto agli svantaggi economici dovuti ad ostacoli tecnici al commercio. Si tratterebbe di requisiti minimi di cui occorrerebbe tenere conto nella redazione dell'ordinanza. Vengono formulate le seguenti proposte: <ul style="list-style-type: none"> • stralciare la prima frase dell'articolo 4 capoverso 2. Inoltre, occorrerebbe integrare l'articolo 4 capoverso 2 con tutte le verifiche che l'UFSP dovrebbe attuare in applicazione dell'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e LOTC. Secondo Prométerre si tratterebbe in particolare della protezione dei consumatori e della lealtà nelle transazioni commerciali; • integrare la prima frase dell'articolo 4 capoverso 2 nel modo seguente: «Se l'informazione sul prodotto soddisfa le esigenze è possibile chiederne la modifica soltanto se, senza tale modifica, la derrata alimentare pregiudicherebbe la sicurezza e la salute delle persone oppure se l'informazione sul prodotto può risultare fuorviante.» (AI e USC).
Art. 4 cpv. 2, prima frase	Fial, IG DHS, Coop, Denner, Migros.	Suscita consenso il fatto che le modifiche dell'informazione sul prodotto, se quest'ultima è conforme all'articolo 16f LOTC, possano essere richieste unicamente nel caso in cui, senza di esse, la derrata alimentare pregiudicherebbe la sicurezza e la salute delle persone. Secondo Fial, la richiesta derogatoria relativa all'indicazione del Paese di produzione e della provenienza della derrata alimentare (art. 1 lett. b n. 5) non rientrerebbe in tale categoria.
Art. 4 cpv. 2, seconda frase	FRC, kf, FPC.	L'articolo 4 è accolto con favore, in particolare per ciò che concerne la riserva relativa alle disposizioni della legge sulla protezione dei marchi contemplata dall'ordinanza riveduta (progetto Swissness).
Art. 4 cpv. 2, seconda frase	VS	Oltre alla riserva relativa alle disposizioni del diritto sulla provenienza concernenti la valorizzazione della provenienza svizzera, conformemente alla legge sulla protezione dei marchi, occorrerebbe prevedere ulteriori riserve inerenti alle disposizioni e agli atti normativi seguenti: articoli 18 e 19 della legge sulle derrate alimentari, la normativa in materia di protezione delle indicazioni di provenienza e la legge contro la concorrenza sleale.

Art. 4	PCS	Viene chiesto che sull'imballaggio delle derrate alimentari sia indicato chiaramente se il prodotto non corrisponde alla composizione prevista dal diritto svizzero.
Art. 5	FRC, FPC.	Approvazione dell'articolo 5.
Art. 5	GE	Viene sottolineata la necessità di un efficiente scambio d'informazioni con i Cantoni, soprattutto in relazione al controllo del mercato. I Cantoni dovrebbero essere informati sistematicamente riguardo alle domande inoltrate da imprese stanziato sul loro territorio come pure in merito all'esito di tali domande, positivo o negativo che sia.
Art. 5 cpv. 1	USC, Prométerre.	Le decisioni di portata generale dovrebbero essere comunicate il più efficacemente possibile. Viene chiesto di integrare l'articolo 5 capoverso 1 nel modo seguente: Le decisioni di portata generale di cui all'articolo 16d capoverso 2 LOTC sono pubblicate nel Foglio federale e comunicate ai produttori della catena del valore aggiunto interessati . Prométerre chiede che le decisioni di portata generale non vengano pubblicate soltanto nel Foglio federale bensì anche sul sito Internet dell'UFSP.
Art. 5 cpv. 2	kf	Riguardo all'inserimento delle decisioni di portata generale nel Foglio federale, occorrerebbe garantire che queste ultime possano essere reperite facilmente sulla scorta dell'elenco di cui al capoverso 2.
Art. 5 cpv. 3	SO, Prométerre.	Vengono proposte le seguenti aggiunte: <ul style="list-style-type: none"> • l'UFSP informa immediatamente la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e i competenti organi esecutivi in merito alla pubblicazione di una decisione di portata generale e al suo passaggio in giudicato (SO); • l'UFSP informa immediatamente la Segreteria di Stato dell'economia (SECO), l'UFAG nonché gli operatori interessati dei settori della produzione e della protezione dei consumatori in merito alla pubblicazione di una decisione di portata generale e al suo passaggio in giudicato (Prométerre).
Art. 6	FRC, FPC.	Approvazione dell'articolo 6.
Art. 6 e 7	USC	I prodotti importati dovrebbero essere esaminati alla luce delle prescrizioni nazionali. Sarebbe necessario evitare che i prodotti nazionali vengano sfavoriti a causa dei severi requisiti normativi (protezione degli animali, tutela ambientale e disposizioni in materia sociale), che comportano elevati costi di produzione.
Art. 6 lett. b	kf	Le disposizioni pertinenti di atti normativi alla base di una decisione dovrebbero essere disponibili in una lingua ufficiale.
Art. 6 lett. c	kf	Una valutazione da parte svizzera della conformità di un prodotto alla normativa di un altro Paese sarebbe inusuale. Ciò basterebbe per chiedere una valutazione basata soltanto su una conferma ufficiale.
Art. 6 lett. d	IG DHS, Coop, Denner, Migros, Swiss Retail Federation.	Viene chiesta l'abrogazione della lettera d.
Art. 6 Richiesta di un'aggiunta.	USC, Prométerre.	Le decisioni di portata generale dovrebbero comprendere anche la protezione dei consumatori e la lealtà nelle transazioni commerciali. Viene chiesto di integrare l'articolo 6 capoverso 1 con una lettera e; il testo da aggiungere sarebbe il seguente: <ul style="list-style-type: none"> • le indicazioni necessarie all'adempimento dell'articolo 4 capoverso 4 lettera e della LOTC (USC). • la garanzia che la derrata alimentare autorizzata può essere ammessa

		senza la necessità di una deroga per la protezione di interessi pubblici preponderanti ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 lettere a-e LOTC(Prométerre).
Art. 6	ZH, BE, OW, GL , ZG, SO, BS, SH, AI, SG, GR, AG, TG, TI, Fial, ACCS, IG DHS, Coop, Denner, Migros.	Viene chiesto di integrare l'articolo 6 con una lettera; il testo da aggiungere sarebbe il seguente: <ul style="list-style-type: none"> • le indicazioni relative alle disposizioni giuridiche svizzere che non sono adempiute; oppure • le indicazioni relative agli aspetti per i quali la derrata alimentare risulta derogatoria rispetto alle prescrizioni tecniche vigenti in Svizzera.
Art. 7	IG DHS, Coop, Denner, Migros.	Vi sarebbe mancanza di chiarezza in merito alla procedura da seguire nel caso di una modifica del disciplinare di un prodotto autorizzato che comporti a sua volta un'autorizzazione.
Art. 7	Prométerre	Il criterio dell'omogeneità non sarebbe ammissibile nel caso in cui la prova della conformità venisse adottata mediante un'autodichiarazione. Una prova ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza sarebbe necessaria sia al momento dell'inoltro della domanda di autorizzazione, sia in relazione all'omogeneità.
Art. 7	AI, USC, Economiesuisse, Unione degli imprenditori, IG DHS, Coop, Denner, Migros, Swiss Retail Federation.	Il concetto di omogeneità non sarebbe stato definito in modo chiaro e consentirebbe ampi margini d'interpretazione. Una precisazione sarebbe indispensabile. Si chiede di: <ul style="list-style-type: none"> • equiparare le derrate alimentari ottenute seguendo medesime prescrizioni tecniche (AI e USC); • evitare un'interpretazione restrittiva dell'espressione «dello stesso genere» di cui all'articolo 7; sarebbe sufficiente la corrispondenza delle più importanti prescrizioni tecniche pertinenti (Economiesuisse, Unione degli imprenditori); • interpretare per quanto possibile in modo estensivo il criterio di omogeneità per consentire la massima incisività attuativa del principio «Cassis de Dijon»; occorrerebbe elaborare linee guida da destinare agli organi esecutivi cantonali come aiuto in ambito attuativo (IG DHS, Coop, Denner, Migros).
Art. 7 lett. a n. 2	IG DHS, Coop, Denner, Migros.	Viene chiesta la soppressione del termine «legalmente» di cui all'articolo 7 lettera a numero 2 (v. osservazioni relativa all'art. 2 cpv. 1 lett. e).
Art. 7 lett. b	VS	Vi sarebbe un problema di scarsa trasparenza in relazione alla fabbricazione di prodotti in Svizzera secondo prescrizioni svizzere e/o secondo prescrizioni UE. Ciò comporterebbe un'uniformazione delle prescrizioni, con l'inevitabile adeguamento di quelle svizzere a quelle europee.
Art. 7 lett. b	FRC	La decisione di portata generale non dovrebbe valere automaticamente per i fabbricanti svizzeri che intendono produrre conformemente alle prescrizioni europee. Si propone di assoggettare i produttori svizzeri ad una procedura distinta (procedura di notifica). I cittadini dovrebbero avere accesso ad un elenco dei prodotti realizzati in Svizzera secondo prescrizioni tecniche estere. Oltre alle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e di protezione degli animali occorrerebbe tenere in considerazione tutte le altre disposizioni svizzere, ad eccezione di quelle oggetto dell'autorizzazione (procedura di notifica).
Art. 7 lett. b n. 2	IG DHS, Coop, Denner, Migros.	Viene chiesta la soppressione del numero 2 in base a considerazioni analoghe a quelle formulate in relazione all'articolo 6 lettera d.
Art. 7 lett. b n. 2	Promarca, SKW.	Contrariamente a quanto ritenuto – equiparazione dei fabbricanti nazionali ed esteri – si verificherebbe una discriminazione dei produttori svizzeri. Invece di rispettare soltanto le prescrizioni relative alla decisione di portata generale, i produttori svizzeri dovrebbero attenersi anche alle prescrizioni nazionali in materia di protezione dei lavoratori e degli animali. Sarebbe incoerente enumerare già all'articolo 1 lettera b numero 6 le derrate alimentari che costituiscono una deroga al principio «Cassis de Dijon» a causa di infrazioni alla normativa svizzera in materia di protezione degli animali. Inoltre, perfino in relazione alle derrate alimentari enumerate all'articolo 1

		lettera b non sarebbe disciplinato il caso in cui queste ultime – escluse dall'applicazione del principio «Cassis de Dijon» – sono presenti in un prodotto come ingredienti. Se, nonostante il loro contenuto di derrate alimentari derogatorie, a detti prodotti si applicasse il principio «Cassis de Dijon» si verificherebbe una discriminazione nei confronti dei produttori nazionali.
Art. 7	kf	Viene chiesto di limitare a cinque anni la validità delle decisioni di portata generale.
Art. 8	Promarca, SKW.	<p>L'attuazione dell'articolo 8 presuppone un'attività di costante aggiornamento rispetto alle prescrizioni tecniche estere. Per i fabbricanti svizzeri gli oneri causati da tale attività sarebbero maggiori rispetto a quelli a carico della loro concorrenza UE. Per i prodotti fabbricati in Svizzera vi sarebbero inoltre le attività volte ad accertare – a scadenze regolari – eventuali modifiche delle prescrizioni svizzere in materia di protezione dei lavoratori e degli animali. Perciò, la disposizione suddetta cela un'ulteriore discriminazione dei produttori nazionali.</p> <p>In relazione all'articolo 8 si porrebbe anche la questione inerente alla procedura da seguire nel caso in cui un'impresa adeguasse la sua produzione secondo delle nuove prescrizioni ma non conformemente ad un'eventuale decisione di portata generale emanata diversi mesi più tardi. Sotto il profilo della praticabilità e dell'utilità sarebbe opportuno che la modifica avvenisse soltanto dopo l'emanazione della nuova decisione di portata generale. Soltanto a questo punto vi sarebbe sufficiente certezza giuridica e il fabbricante non correrebbe il rischio di dover modificare nuovamente il prodotto alla luce della decisione di portata generale.</p>
Art. 8	IG DHS, Coop, Denner, Migros.	Si fa riferimento alla disposizione di cui all'articolo 8 capoverso 1, secondo cui le derrate alimentari oggetto di una decisione di portata generale devono sempre essere dichiarate secondo il diritto vigente. Il contenuto della disposizione sarebbe condivisibile ma a livello pratico la sua attuazione e il costante aggiornamento che essa presuppone potrebbero risultare problematici. Spetterebbe alle autorità il compito di seguire l'evoluzione della normativa UE e, se necessario, di revocare una decisione di portata generale già emanata e di pubblicare tale revoca.

3. Sezione 3: Sorveglianza del mercato

<u>Articolo</u>	<u>Partecipante all'indagine conoscitiva</u>	<u>Contenuto della presa di posizione</u>
3. Sulla sezione in generale.	BE, LU, SO, BS, GR, AI, SH, TG, TI, GE, chemsuisse, ACCS.	<p>Vi sarebbe mancanza di chiarezza in merito al campo d'applicazione della sezione 3; ne conseguirebbero soprattutto problemi di delimitazione riguardo alle procedure di contestazione contemplate dalla normativa settoriale. Un ruolo fondamentale sarebbe svolto dalla possibilità di contestare senza difficoltà i prodotti non conformi.</p> <p>Si chiede di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • formulare l'articolo 10 in modo più chiaro: nel caso in cui un prodotto non sia conforme alle prescrizioni vigenti nel Paese d'origine, occorrerebbe stabilire esplicitamente che la sorveglianza del mercato avvenga secondo le norme settoriali (BE, LU, SO, BS, GR, TG, TI, chemsuisse, ACCS); • stabilire che le misure attuative adottate in tale ambito dalle autorità cantonali non vengono interessate dalla nuova procedura, definita secondo la LOTC. Diversamente ne risulterebbero inutili oneri amministrativi; • precisare che nel caso di derrate alimentari non conformi alla normativa svizzera del settore e non autorizzate mediante una decisione di portata generale, si applicano le disposizioni della legge sulle derrate alimentari. La sezione 3 sarebbe da adeguare in tal senso (BE, SO, AI, SH, TI, ACCS); • chiarire che la sorveglianza del mercato nei settori in cui le prescrizioni svizzere sono state armonizzate secondo il diritto UE (v. il diritto in materia di

		prodotti chimici) deve avvenire secondo le relative norme settoriali (LU, SO, GR, TI, chemsuisse).
3. Sulla sezione in generale.	VD, GE.	Per indicare le autorità sarebbero stati impiegati i termini più diversi (organo di esecuzione, autorità cantonale, organo di esecuzione competente della Confederazione, autorità cantonali di sorveglianza del mercato, autorità federale competente) rendendo così il testo normativo poco chiaro. Occorrerebbe definire gli organi esecutivi e i loro compiti.
Art. 9 cpv. 1	BS	Sarebbe opportuno specificare a quali condizioni un termine può essere considerato adeguato (ad es. indicando una durata minima).
Art. 9 cpv. 2	AI, TG, USC, Prométerre.	Una semplice dichiarazione da parte di chi immette un prodotto in commercio non sarebbe sufficiente. Alla luce dei requisiti posti dagli attuali sistemi di garanzia della qualità e delle prescrizioni vigenti per le ditte svizzere occorrerebbe richiedere almeno una prova certificata o una prova del sistema QS corrispondente. Viene chiesta un'integrazione dell'articolo 9 capoverso 2: la dichiarazione di chi immette il prodotto in commercio sarebbe da certificare e il processo produttivo da documentare. Prométerre ritiene che l'articolo 9 capoverso 2 non adempia alle disposizioni di cui all'articolo 20 LOTC, poiché una dichiarazione non potrebbe equivalere ad una prova. Prométerre chiede perciò una conferma da parte delle autorità del Paese di esportazione.
Art. 9 cpv. 3	FRC, FPC.	Analogamente a quanto chiesto in relazione all'articolo 2 capoverso 3, si auspica che le prescrizioni tecniche determinanti siano obbligatoriamente da presentare in una lingua ufficiale svizzera.
Art. 9	kf	Affinché i consumatori riescano ad ottenere le informazioni necessarie e l'autocontrollo in seno alle aziende sia possibile, occorrerebbe che le competenti unità amministrative rendessero accessibili le prescrizioni tecniche pertinenti. L'articolo 9 sarebbe da integrare in tal senso.
Art. 10	VS, NE.	Sul piano attuativo, l'articolo 10 porrebbe dei problemi ai Cantoni. La misura dovrebbe necessariamente essere disposta dall'autorità che ritiene opportuna la contestazione. La legge sulle derrate alimentari assegnerebbe ai Cantoni l'incarico di svolgere i controlli delle derrate alimentari. Con la revisione della LOTC, le procedure attuative nel settore alimentare sarebbero diverse a seconda delle legge (LOTC o legge sulle derrate alimentari) in base alla quale la derrata alimentare è stata immessa in commercio. Ciò sarebbe inammissibile. Viene auspicato che nel settore alimentare siano applicate le medesime procedure, indipendentemente dal fatto che si tratti di derrate alimentari importate o meno, e che i corrispondenti compiti attuativi, come pure la facoltà di disporre misure, spettino ai Cantoni. Allo scopo di evitare differenze a livello cantonale, l'autorità di ricorso potrebbe corrispondere all'ufficio federale competente. Più semplicemente, allo scopo di garantire l'uniformità attuativa si potrebbe ricorrere a chiare linee guida emanate dalle autorità federali.
Art. 10	AI, USC.	La procedura che segue le misure delle autorità cantonali sarebbe cavillosa. Vi sarebbero dubbi circa la possibilità di attuare la decisione federale entro il termine di due mesi.
Art. 10 cpv. 1	TG	Dal capoverso 1 non risulterebbe con sufficiente chiarezza che per quanto concerne le derrate alimentari la richiesta relativa ad una decisione di portata generale non spetta alle autorità esecutive bensì ai responsabili della produzione. Nel caso della mancata richiesta di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 16c LOTC si applicano le disposizioni penali di cui all'articolo 28a LOTC. Una derrata alimentare che non soddisfa i requisiti della normativa svizzera – e che non è stata oggetto di una decisione di portata generale o che non è dello stesso genere di derrate alimentari ammesse ai sensi dell'articolo 7 – non può essere immessa in commercio in Svizzera. In quel caso, le autorità esecutive competenti dovrebbero applicare le misure previste

		dalla legislazione per regolarizzare la situazione. Perciò dal capoverso 1 dovrebbe risultare con maggiore chiarezza che le derrate alimentari che non soddisfano i requisiti normativi vigenti, e che non sono oggetto di una decisione di portata generale ai sensi dell'articolo 5, non possono essere immessi in commercio. Le misure sono conformi alla normativa corrispondente.
Art. 10 cpv. 3	TI	La disposizione non sarebbe chiara; occorrerebbe illustrare nel testo dell'ordinanza cosa si intende per «sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave».
Art. 10 cpv. 3	Prométerre	Fino alla decisione delle autorità federali competenti, e indipendentemente da qualsiasi durata massima, le autorità cantonali dovrebbero poter adottare misure cautelari.
10 cpv. 3	PS, kf , FPC.	Si auspica che in casi di «sospetto fondato che vi sia un pericolo immediato e grave per un interesse pubblico» ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 lettere a–e, le autorità cantonali di sorveglianza del mercato non dovrebbero soltanto avere la facoltà di disporre misure cautelari («possono»), bensì essere tenute a farlo («devono»).
10 cpv. 3	NE, FRC.	Sarebbe difficilmente immaginabile che per i medesimi prodotti (ad es. derrate alimentari) venissero attribuite competenze e stabilite procedure diverse, a dipendenza del fatto che un prodotto sia stato o meno immesso in commercio in virtù del principio «Cassis de Dijon».
Art. 10	kf FPC	Oltre alle misure delle autorità cantonali occorrerebbe disciplinare anche i compiti della Confederazione. I casi di problematiche sovracantonali – soprattutto per quanto concerne la protezione della salute – richiederebbero una regolamentazione dei compiti di informazione e coordinamento spettanti alla Confederazione. kf e FPC rilevano la necessità di un'autorità centrale competente in materia di sorveglianza del mercato e sicurezza dei prodotti. kf esprime dei dubbi circa la possibilità per i chimici cantonali di verificare la conformità di tutti i prodotti immessi in commercio rispetto al diritto UE e alle normative dei 27 Stati membri della CE .
Art. 11	BS	Vengono valutate positivamente le disposizioni relative alla pubblicazione delle misure.

Aspetti diversi

<u>Articolo</u>	<u>Partecipante all'indagine conoscitiva</u>	<u>Contenuto della presa di posizione</u>
-	IGDHS, Coop, Denner, Migros, FRC.	Si chiede che l'amministrazione elabori un elenco riassuntivo con i prodotti, o i gruppi di prodotti, che possono essere importati in virtù del principio «Cassis de Dijon» (richiesta formulata anche dalla FRC) e quelli per i quali il principio «Cassis de Dijon» non si applica (art. 16a cpv. 2 lett. a–e LOTC).
-	Un privato.	Un privato (riferendosi all'accordo OMC relativo agli ostacoli tecnici al commercio) pone questioni relative all'importazione di prodotti da Paesi terzi.

Modifica del diritto vigente

<u>Articolo</u>	<u>Partecipante all'indagine conoscitiva</u>	<u>Contenuto della presa di posizione</u>
Ordinanza sui concimi	Promarca, SKW.	La modifica non sarebbe stata sufficientemente ponderata. La tracciabilità e la possibilità di ritirare un prodotto sarebbero rese difficoltose o addirittura impossibili.

		Inoltre non sarebbe chiaro il rapporto tra la modifica in esame e la legge sulla responsabilità per danno da prodotti. Vi sarebbero problemi soprattutto per quanto attiene alla responsabilità.
Ordinanza sulle dichiarazioni	kf, FPC	Le modifiche all'ordinanza sulle dichiarazioni vengono respinte.
Ordinanza sulle dichiarazioni	Fial, IG DHS, Coop, Denner, Migros.	La formulazione della proposta di modifica dell'ordinanza potrebbe dare origine ad equivoci. Vengono proposte le seguenti modifiche: <ul style="list-style-type: none"> • c. l'identità della persona fisica o giuridica che fabbrica o immette in commercio gli imballaggi preconfezionati (Fial); • c. l'identità della persona fisica o giuridica che fabbrica o importa gli imballaggi preconfezionati (IG DHS, Coop, Denner, Migros).
Ordinanza sulle dichiarazioni	Promarca, SKW.	Non sarebbe chiaro il rapporto intercorrente tra gli articoli 11 e 12 dell'ordinanza sulle dichiarazioni. Secondo l'articolo 11 capoverso 1 dell'ordinanza sulle dichiarazioni, chi fabbrica o importa imballaggi preconfezionati è responsabile della loro conformità alle prescrizioni dell'ordinanza medesima. Viene posta la questione relativa alla possibilità di rendere un fabbricante o importatore responsabile, se dall'imballaggio non si può risalire alla sua identità.

Allegato 1: Elenco dei destinatari dell'indagine conoscitiva

Cantoni

Staatskanzlei des Kantons Zürich
Staatskanzlei des Kantons Bern
Staatskanzlei des Kantons Luzern
Standeskanzlei des Kantons Uri
Staatskanzlei des Kantons Schwyz
Staatskanzlei des Kantons Obwalden
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden
Regierungskanzlei des Kantons Glarus
Staatskanzlei des Kantons Zug
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg
Staatskanzlei des Kantons Solothurn
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen
Standeskanzlei des Kantons Graubünden
Staatskanzlei des Kantons Aargau
Staatskanzlei des Kantons Thurgau
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais
Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève
Chancellerie d'Etat du Canton du Jura
Konferenz der Kantonsregierungen

Partiti rappresentati nell' Assemblée federale

BDP Bürgerlich-Demokratische Partei Schweiz , PBD Parti Bourgeois-Démocratique Suisse

CVP Christlichdemokratische Volkspartei der Schweiz , PDC Parti démocrate-chrétien suisse,

PPD Partito popolare democratico svizzero,

FDP Die Liberalen, PLR. Les Libéraux-Radicaux, PLR. I Liberali

SP Schweiz Sozialdemokratische Partei der Schweiz , PS Parti socialiste suisse,

PS Partito socialista svizzero

SVP Schweizerische Volkspartei, UDC Union Démocratique du Centre,

UDC Unione Democratica di Centro

CSP Christlich-soziale Partei, PCS Parti chrétien-social, PCS Partito cristiano sociale

EDU Eidgenössisch-Demokratische Union, UDF Union Démocratique Fédérale, UDF Unione Democratica Federale

EVP Evangelische Volkspartei der Schweiz, PEV Parti évangélique suisse, PEV Partito evangelico svizzero

Grüne Partei der Schweiz, Les Verts Parti écologiste suisse, I Verdi Partito ecologista svizzero

GB Grünes Bündnis, AVeS: Alliance Verte et Sociale, AVeS: Alleanza Verde e Sociale

Grünliberale Partei Schweiz

Lega dei Ticinesi

PdAS Partei der Arbeit der Schweiz, PST Parti suisse du Travail – POP, PSdL Partito svizzero del Lavoro

Alternative Kanton Zug

Associazioni mantello nazionali dei Comuni delle città e delle regioni di montagna

Schweizerischer Gemeindeverband

Schweizerischer Städteverband
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die
Berggebiete

Associazioni mantello nazionali dell'economia

economiesuisse Verband der Schweizer Unternehmen, Fédération des entreprises suisses, Federazione delle imprese svizzere

Schweizerischer Gewerbeverband (SGV), Union suisse des arts et métiers (USAM), Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)

Schweizerischer Arbeitgeberverband, Union patronale suisse, Unione svizzera degli imprenditori

Schweiz. Bauernverband (SBV), Union suisse des paysans (USP), Unione svizzera dei contadini (USC)

Schweizerische Bankiervereinigung (SBV), Association suisse des banquiers (ASB),

Associazione svizzera dei banchieri (ASB)

Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB), Union syndicale suisse (USS), Unione sindacale svizzera (USS)

Kaufmännischer Verband Schweiz (KV Schweiz), Société suisse des employés de commerce (SEC Suisse)

Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC Svizzera)

Travail.Suisse

Le cerchie interessate

FIAL Föderation der schweizerischen Nahrungsmittel-Industrien

Verband der Kantonschemiker der Schweiz

Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz IG DHS

Swiss Retail Federation

Vereinigung des Schweizerischen Imports und Grosshandels, (VSIG)

Schweizerischer Detaillistenverband sdv

Verband der Direktverkaufsfirmen

Verband Verkauf Schweiz

Veledes Schweizerischer Verband der Lebensmitteldetaillisten

Promarca, Schweizerischer Markenartikelverband

Coop

Migros

Denner

Aldi Suisse AG

Lidl Schweiz GmbH

Associazione consumatrici della Svizzera italiana (ACSI)

Fédération romande des consommateurs (FRC)

Konsumentenforum (kf)

Stiftung für Konsumentenschutz (SKS)

Konsumenten-Vereinigung Nordwestschweiz

Allegato 2: Pareri pervenuti (incl. abbreviazioni)

Cantoni

ZH	Cantone di Zurigo
BE	Cantone di Berna
LU	Cantone di Lucerna
UR	Cantone di Uri
SZ	Cantone di Svitto
OW	Cantone di Obvaldo
NW	Cantone di Nidvaldo
GL	Cantone di Glarona
ZG	Cantone di Zugo
FR	Cantone di Friburgo
SO	Cantone di Soletta
BS	Cantone di Basilea Città
BL	Cantone di Basilea Campagna
SH	Cantone di Sciaffusa
AI	Cantone di Appenzello Interno
SG	Cantone di San Gallo
GR	Cantone dei Grigioni
AG	Cantone di Argovia
TG	Cantone di Turgovia
TI	Cantone Ticino
VD	Cantone di Vaud
NE	Cantone di Neuchâtel
VS	Cantone del Vallese
GE	Cantone di Ginevra
JU	Cantone del Giura

Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

PS	Partito socialista svizzero
UDC	Unione democratica di centro
PCS	Partito cristiano sociale
I Verdi	Partito ecologista svizzero
Sezione giovanile dei Verdi	

Organizzazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna

Unione delle città svizzere

Organizzazioni mantello svizzere dell'economia

economiesuisse

USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
Unione svizzera degli imprenditori	
USC	Unione svizzera dei contadini

Altri destinatari dell'indagine conoscitiva

Aha	Centro svizzero per l'allergia, la pelle e l'asma
Medici per l'ambiente	
upi	Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni
Centre patronal	
Chemsuisse,	Servizi cantonali per i prodotti chimici
Coop	
Denner AG	
FEA	Associazione settoriale svizzera per gli apparecchi elettrici
Fial	Federazione delle industrie alimentari svizzere
FRC	Fédération romande des consommateurs
FVB	Fachverband der Beleuchtungsindustrie
Greenpeace	
IG DHS	Comunità d'interessi del commercio al dettaglio svizzero
Kagfreiland	
kf	Konsumentenforum
KVN	Konsumenten-Vereinigung Nordwestschweiz
Migros	Federazione delle cooperative Migros
NWA	Nie Wieder Atomkraftwerke
Promarca	Unione svizzera dell'articolo di marca
Prométerre	
Safe	Agenzia svizzera per l'efficienza energetica
SES	Fondazione svizzera dell'energia
FPC	Fondazione per la protezione dei consumatori
SKW	Schweizerischer Kosmetik- und Waschmittelverband
ASS	Associazione svizzera per la tecnica della saldatura
Swissmem	Industria metalmeccanica ed elettrica svizzera
Swiss Retail Federation	
TRAS	Trinationaler Atomschutzverband
TVS	Federazione tessile svizzera
ACCS	Associazione dei chimici cantonali
WWF Svizzera	

Ditte

Nestlé Suisse SA

Privati

Akdag, Meltem

Geel, Eva

Hauri, Alexander

Müller, Christian

Raunhardt Otto

Roesle, Gabriela

Silbereisen, Simone

Tanner, Michael

Wittwer, Urs

Zeller Annik